



REGOLAMENTO APPLICATIVO

del Comitato e del Servizio per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli

approvato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana
nella riunione del 27 marzo 2015.

Il Consiglio Episcopale Permanente del 22-23 marzo 2023 ha
approvato la modifica delle denominazioni del “Servizio per gli
interventi caritativi a favore dei Paesi del Terzo Mondo” e del
“Comitato per gli interventi caritativi a favore dei Paesi del Terzo
Mondo” in Servizio per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei
popoli (ex art. 48 della Legge 222/85)” e “Comitato per gli
interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli (ex art. 48 della
Legge 222/85)”.

Comitato e Servizio per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli

Via Aurelia, 468 - 00165 Roma - ITALIA

Tel. + 39-06-66398464- E mail: sicsp@chiesacattolica.it

<https://sicsp.chiesacattolica.it/>

Art. 1 ***Principi generali***

In seguito agli accordi di revisione del 1984 del Concordato Lateranense stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e secondo quanto disposto dalla legge n. 222/1985, la quota dell'otto per mille del gettito complessivo dell'IRPEF destinato alla Chiesa cattolica dalle scelte dei contribuenti viene utilizzata secondo le tre finalità previste dall'art. 48 delle Norme richiamate:

- a) esigenze di culto della popolazione;
- b) sostentamento del clero;
- c) interventi caritativi in Italia e nei Paesi del Terzo Mondo.

La Conferenza Episcopale Italiana è consapevole che il suo impegno si colloca in un contesto di testimonianza evangelica e di solidarietà. Per la valutazione degli interventi a favore dei Paesi del Terzo Mondo la Conferenza Episcopale Italiana ha costituito un apposito Comitato denominato "Comitato per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli (ex art. 48 della Legge 222/85)" (Comitato). Il Comitato svolge il proprio lavoro all'insegna della gratuità e della trasparenza.

Art. 2 ***Comitato***

Il Comitato esprime la propria valutazione circa l'approvazione dei progetti o il loro respingimento in conformità al presente regolamento.

La composizione e le competenze del Comitato sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Episcopale Permanente.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Comitato si riunisce almeno sei volte all'anno, secondo il calendario e l'ordine del giorno stabiliti dal Presidente.

Art. 3 ***Servizio***

L'Ufficio della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana denominato "Servizio per gli interventi caritativi per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli (ex art. 48 della Legge 222/85)" (Servizio), operando in stretta collaborazione con il Comitato, in conformità al presente regolamento:

- cura l'istruttoria preliminare delle pratiche, verifica la completezza della documentazione e trasmette i progetti al Comitato, secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per la necessaria valutazione;
- comunica le decisioni della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana all'ente richiedente;

- verifica che i finanziamenti concessi siano devoluti ai soggetti legittimati a riceverli e siano effettivamente e correttamente utilizzati per gli interventi specifici approvati;
- verifica la rendicontazione periodica e finale di ciascun progetto;
- può effettuare dei sopralluoghi, pianificati e coordinati dal Responsabile del Servizio, per verificare in loco lo stato di avanzamento del progetto in relazione alle attività approvate.

Art. 4 ***Soggetti richiedenti***

I soggetti che possono richiedere erogazioni a sostegno dei progetti di cui all'articolo 7 sono:

- le Conferenze Episcopali Nazionali;
- le Diocesi dei Paesi del Terzo Mondo e le Diocesi italiane che sostengono presenze missionarie nei Paesi del Terzo Mondo;
- le Caritas;
- gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica;
- le Associazioni e i Movimenti ecclesiali;
- le Organizzazioni di volontariato (legalmente costituiti in base alla normativa vigente e riconosciuti dallo Stato Italiano), le ONG/ONLUS e gli Istituti di formazione e ricerca, che devono essere presentati dalle rispettive diocesi.

Le Conferenze Episcopali e le Diocesi sono considerati soggetti prioritari.

Le Conferenze Episcopali costituiscono i punti di riferimento di tutte le iniziative: spetta a loro indicare il quadro delle priorità locali e garantire un'equadistribuzione delle risorse umane e finanziarie.

Art. 5 ***Paesi destinatari degli interventi***

Gli interventi devono essere realizzati nei Paesi del Terzo Mondo, stimolando la collaborazione di organismi e persone a favore dei soggetti destinatari individuati anche indipendentemente dalla religione professata.

I Paesi beneficiari sono quelli inseriti nelle liste dei Paesi destinatari di aiuti pubblici definite dalle Organizzazioni internazionali competenti, periodicamente aggiornati.

Art. 6
Progetti finanziabili

Sono finanziabili i progetti a carattere formativo e di sostegno allo sviluppo economico, sociale e civile delle popolazioni. Tra questi, in particolare quelli con gli scopi seguenti:

1. alfabetizzazione di base, educazione degli adulti, formazione dei formatori;
2. formazione universitaria, esclusa quella a favore di singoli soggetti (borse di studio) non inseriti in un progetto specifico di sviluppo, e, comunque, unicamente nelle Università dei Paesi del Terzo Mondo;
3. formazione di quadri intermedi e dirigenti;
4. sostegno alle associazioni locali per l'acquisizione di competenze gestionali;
5. promozione delle minoranze etniche e formazione per i rifugiati;
6. formazione e promozione della donna;
7. qualificazione e aggiornamento degli insegnanti a tutti i livelli, purché inseriti in un progetto specifico di sviluppo;
8. formazione professionale specifica in campo sanitario, tecnico, agricolo, ambientale, economico, cooperativo e delle comunicazioni sociali;
9. progetti formativo-produttivi e formativo-imprenditoriali volti a favorire lo sviluppo dell'artigianato locale, i sistemi di risparmio e credito, le attività cooperative.

Art. 7

Spese, riconosciute e non riconosciute, nell'ambito dei progetti finanziabili

- a) Nell'ambito dei progetti finanziabili sono riconosciute le spese essenziali per la realizzazione dei progetti i cui contenuti sono conformi a quanto descritto nell'art. 6.

Tra queste in particolare le seguenti tipologie di spesa:

- docenza svolta da personale locale o proveniente dalle regioni dei Paesi del Terzo Mondo riferita a corsi e a seminari di specifica formazione;
- vitto, alloggio, trasporto, scolarità degli *stagiaires*;
- borse di studio in loco o nelle regioni dei Paesi del Terzo Mondo;
- piccoli fondi di rotazione per attività formativo-produttive delle cooperative, rivolte primariamente alle donne;
- materiale didattico: libri, dispense, testi scientifici utili all'espletamento delle attività programmate;
- materiale di consumo strettamente necessario per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale;

- equipaggiamento, strumentazioni, utensili e macchinari non complessi e possibilmente prodotti nel Paese o in altri Paesi del Terzo Mondo. Arredamento scolastico sobrio e solo se in collegamento con attività di formazione professionale specifica; in caso di acquisti in Italia specificatamente autorizzati dal Servizio (necessari perché non reperibili in Paesi del Terzo Mondo) è obbligatorio richiedere la non assoggettabilità ad IVA (ai sensi della Legge 49/87 art. 14 comma 3 e succ. mod.) e documentare la spedizione dei beni;
- strutture edilizie sobrie e indispensabili ai fini del progetto formativo (scuole, laboratori, dispensari, centri di salute, officine...);

Se richieste, il Comitato in fase di delibera a suo insindacabile giudizio, potrà riconoscere le spese documentate di gestione del progetto per attività svolte sul luogo di intervento, fino ad un massimo del 5% dell'importo eventualmente accordato e comunque per un importo non superiore a € 30.000,00;

- b) Nell'ambito dei progetti finanziabili, salvo quanto previsto al punto a), non sono riconosciute le seguenti tipologie di spesa:
- attività previste nei Paesi industrializzati (convegni, congressi, incontri, programmi di studio, ricerche, inchieste, servizi, consulenza, collaborazioni, ecc.);
 - preparazione e progettazione degli interventi sia in Italia che *in loco*, trasferimenti, viaggi, missioni tecniche e di studio, missione di valutazione (*ante/in/post*) dai Paesi industrializzati ai Paesi del Terzo Mondo;
 - spese fisse per la gestione ordinaria di strutture esistenti o da realizzare, compreso il personale in carico all'organizzazione proponente: selezione, assunzione, salari, viaggi e trasferimenti, oneri sociali, assicurativi, indennità varie, formazione del personale europeo.

Art. 8

Documentazione da presentare con il progetto

I progetti debbono essere corredati della seguente documentazione:

1. domanda dell'ente richiedente, redatta su carta intestata indirizzata al "Servizio per gli interventi caritativi a favore dei Paesi del Terzo Mondo" della CEI, in linea con la "guida presentazione" e **corredata con la dichiarazione di cui bozza all. 1 – "guida alla presentazione"** –;
2. presentazione del progetto;
3. dichiarazione di approvazione della Conferenza Episcopale a firma del Presidente o del Segretario Generale Vescovo;
4. dichiarazione di approvazione del Vescovo della Diocesi dove si realizza l'intervento;

5. dichiarazione del Superiore Maggiore o Provinciale per i religiosi/e o missionari/e;
6. scheda riassuntiva;
7. preventivo di spesa – schema “guida alla presentazione”.

In caso di assenza di uno o più dei documenti sopra indicati, in presenza di progetti finanziabili, il Servizio provvederà a richiedere una integrazione della documentazione fissando un termine per l'invio. La mancata integrazione determina il rigetto del progetto.

Art. 9

Procedura per l'approvazione e il finanziamento dei progetti

Le procedure per la ricezione dei progetti, l'analisi, la verifica e l'eventuale approvazione e finanziamento degli stessi sono indicate nella modulistica predisposta dal Servizio.

Completata l'istruttoria, in caso di valutazione positiva il Comitato trasmetterà il progetto alla Presidenza della CEI per le decisioni di competenza.

Il Comitato può esprimere parere favorevole a un progetto nella sua interezza o limitatamente a parte dello stesso.

Art. 10

Approvazione del progetto e comunicazione al richiedente

Completata l'istruttoria, il richiedente, qualora il progetto venga approvato integralmente nei termini da lui proposti, riceverà la lettera di approvazione dello stesso da parte della CEI.

Nella lettera verranno precisate le modalità di erogazione del finanziamento concesso.

Se la somministrazione dell'importo accordato avviene in più soluzioni, nella comunicazione sarà evidenziato l'obbligo per il richiedente di fornire i rendiconti di spese periodici alle scadenze fissate quale condizione per poter accedere alle successive rate di finanziamento. Sarà inoltre indicato il termine per la presentazione del rendiconto finale.

Qualora il progetto venga approvato solo parzialmente, l'organizzazione proponente riceverà una lettera di comunicazione da parte del servizio contenente l'approvazione parziale.

L'accettazione di tale proposta potrà essere inviata dall'organizzazione proponente tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax. In caso l'accettazione avvenga via posta elettronica o fax, l'originale debitamente firmato dal legale rappresentante dell'organizzazione proponente, dovrà poi essere trasmesso alla CEI tramite posta ordinaria.

Art. 11
Erogazione del finanziamento

Completato quanto previsto all'articolo 10, il Servizio procede all'erogazione del finanziamento accordato mediante bonifico sul c/c bancario indicato nella domanda ed intestato all'ente richiedente.

L'erogazione sarà effettuata sul conto indicato nella domanda, non saranno effettuati erogazioni su c/c bancari intestati a persone fisiche.

Se la somministrazione avviene in più soluzioni, si procederà alle erogazioni successive alla prima solo dopo aver acquisito e verificato la rendicontazione di cui all'articolo 12.

Se decorsi tre mesi dalla scadenza dell'annualità, il Servizio non ha ancora ricevuto la rendicontazione della rata precedente, senza che l'Ente abbia segnalato il ritardo e ottenuto una proroga sulla scadenza dell'annualità, le rate successive non potranno più essere erogate e gli importi stanziati e non erogati saranno utilizzati per finanziare altri progetti.

In nessun caso possono essere concessi contributi integrativi relativi a un progetto già approvato e finanziato. Per eventuali integrazioni sarà necessario presentare un nuovo progetto.

Le modalità operative relative al presente articolo sono illustrate nella modulistica predisposta dal Servizio.

Art. 12
Rendicontazione

I soggetti richiedenti devono fornire una rendicontazione completa e documentata delle spese sostenute per la realizzazione del progetto approvato.

Nel caso di finanziamento in unica soluzione la rendicontazione deve essere fornita al termine del progetto, entro la scadenza fissata. L'inizio dell'annualità coincide con la data della prima o unica erogazione.

Nel caso di erogazioni in più rate la rendicontazione deve essere fornita nei termini previsti per ciascuna rata. Non si procede all'erogazione delle rate successive in mancanza della rendicontazione e della verifica relativamente alla rata precedente.

I rendiconti devono essere predisposti su modulistica fornita dal Servizio e ad essi deve essere allegata la documentazione relativa alle spese sostenute.

Le modalità operative del presente articolo sono illustrate nella modulistica predisposta dal Servizio.

Non saranno ritenute valide spese, seppur attinenti il progetto e le attività finanziate, effettuate in data precedente all'approvazione.

Art. 13

Procedure di controllo del Servizio

Il Servizio, ricevuta la rendicontazione, provvederà alla verifica e, se necessario, richiederà all'Ente eventuali integrazioni di documentazione o chiarimenti sulla documentazione ricevuta. Effettuata la verifica, se positiva predisporrà la documentazione necessaria per l'erogazione della rata successiva (se prevista), se negativa comunicherà all'Ente le incongruenze e le azioni che ritiene applicabili al caso (sospensione rata, richiesta di restituzione totale o parziale della rata, ecc.).

Art. 14

Monitoraggio sulla corretta applicazione del regolamento

La verifica, in via continuativa, della corretta applicazione del presente regolamento è di competenza della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana.